

COMUNE DI CALVATONE
Provincia di Cremona

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

APPROVATO CON :
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°26 IN DATA 05 – 07 – 2013

MODIFICATO CON :
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°25 IN DATA 30 – 11 – 2016

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

- Decreto Legislativo 21.03.1998 n°114
- Legge Regionale 02.02.2010 n°6 e s.m.i.;
- D.G.R. 27.06.2016 n°X/5345;

TITOLO I **M E R C A T O**

ART. 1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area sita in **PIAZZA DONATORE DEL SANGUE** definita dalla planimetria allegata al presente regolamento (allegato 01), visionabile presso l'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive e Polizia Locale.

Il mercato ha cadenza settimanale nella giornata di **LUNEDÌ**, osservando l'orario di vendita dalle ore **8:00** alle ore **13:30**.

Ad ogni operatore titolare di posteggio fisso è consentito l'accesso all'area mercatale un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fissato alle ore 08:00 (dalle ore 07:00 alle ore 08:00) fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro entro le ore 14:00.

ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato è strutturata in totali n°**14 posteggi**, di cui:

- **5 posteggi** del settore merceologico **alimentare**, tutti con possibilità di allacciamento all'impianto elettrico;
- **9 posteggi** del settore merceologico **non alimentare**.

L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi dal Comune, con Deliberazione di Consiglio Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 19 della L.R. n°6/2010 (art. 3 del presente Regolamento).

Nei casi di cui sopra, l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 17, comma 1 della L.R. n°6/2010, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. l) della L.R. n°6/2010.

Il Comune, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce:

- a) la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
- b) la periodicità di svolgimento del mercato;
- c) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
- d) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.

Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

ART. 3: COMMISSIONE CONSULTIVA

Non è istituita la commissione consultiva prevista dall'art. 19 della Legge Regionale n°6/2010.

Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n°6/2010, il comune sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, relativamente :

- alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h);
- alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h);
- a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

ART. 4: MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

L'autorizzazione per i posteggi dati in concessione è rilasciata dal Comune secondo le modalità previste dall'art. 23 della L.R. n°6/2010 a seguito di bando di selezione con criteri previsti dal punto 3.2.1 della D.G.R. 27.06.2016 n°X/5345, di seguito indicati:

1. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:

- a) titolo in scadenza, ove posseduto;
- b) carta di esercizio, ove richiesta ai sensi del successivo paragrafo 9;
- c) attestazione annuale.

2. Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

3. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

I posteggi che si rendono definitivamente liberi verranno concessi prioritariamente agli imprenditori già titolari di autorizzazione per posteggio fisso che intendono chiedere lo spostamento per migliorare la posizione nel rispetto del settore merceologico.

L'autorizzazione allo spostamento viene concessa nel rispetto dei criteri di priorità previsti dal punto 3.2.1 della D.G.R. 27.06.2016 n°X/5345.

I posti che si intenderanno liberi dopo lo spostamento per miglorie verranno assegnati secondo quanto previsto dal punto 3.2.1 della D.G.R. 27.06.2016 n°X/5345.

Ogni titolare di autorizzazione che chiede lo spostamento interno di posteggio potrà richiederne solo uno per ogni anno solare.

ART. 5: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale transennata la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Sindaco.

ART. 6: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi per il buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- È consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente;
- Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni altro caso non contemplato nel presente comma l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;
- Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare libero il posteggio assegnato previo accatastamento dei rifiuti ed altri ingombri negli spazi previsti.

Ove la giornata di Lunedì ricada in festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge o manifestazione, essa può essere confermata, soppressa, anticipata o posticipata dal Sindaco, con apposita Ordinanza. In tal caso gli operatori hanno l'obbligo di procedere alla pulizia e rimozione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di vendita lasciando l'area libera da qualsiasi ingombro. In ogni caso non può tenersi mercato nelle giornate festive di Natale, Pasqua e Capodanno.

In alternativa, il mercato settimanale potrà essere svolto in **PIAZZA DELLA CHIESA** ed in **VIA ROMA**, secondo la planimetria allegata al presente regolamento (allegato 02), visionabile presso l'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive e Polizia Locale.

ART. 7: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

- alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
- all'ampliamento dei posteggi o all'istituzione di nuovi posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
- al trasferimento dell'intero mercato in altra sede

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei criteri di selezione previsti dal punto 3.2.2 della della D.G.R. 27.06.2016 n°X/5345, di seguito indicati:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della L.R. n°6/2010;
- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- la consegna della spesa a domicilio;
- servizi di prenotazione o vendita via internet;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

devono essere garantiti:

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;

- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

A parità di punteggio si applica il criterio di cui al paragrafo 3.2.1 – lettera a1) della D.G.R. 27.06.2016 n°X/5345 – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

ART. 8: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

L'assegnazione del posteggio vacante in base a spunta deve comunque prioritariamente seguire il seguente ordine:

- 1) **Settore merceologico (alimentare o non alimentare)**, ossia in mancanza di un posteggiante del settore alimentare il posteggio è temporaneamente affidabile solamente ad un posteggiante del settore alimentare ed in caso di mancanza di un posteggiante del settore non alimentare, lo stesso verrà supplito con uno del settore non alimentare;
- 2) **Specializzazione merceologica**, ossia stessa tipologia del prodotto commercializzato;
- 3) **Anzianità di spunta (graduatoria generale)**, ossia nel caso in cui non fosse presente nessuno spuntista dello stesso settore e specializzazione merceologica, il posteggio temporaneamente vacante sarà affidato al soggetto che vanta maggiore anzianità, indipendentemente dal settore merceologico.
- 4) **Anzianità di iscrizione al registro imprese**, ossia in caso di parità di cui al punto 3), si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore a quattro mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

La spunta è fatta dall'ufficio di Polizia Locale **alle ore 08:00**. L'operatore assegnatario di un posteggio provvisorio è obbligato all'esercizio dell'attività, pena la non assegnazione della presenza della giornata ai fini della formazione della graduatoria annuale.

ART. 9: PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo (ore 08:00), l'operatore di P.L. o il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il responsabile del mercato procederà altresì alla redazione del "Registro delle presenze" avendo cura di evidenziare in particolare:

- Le assenze dei titolari di posteggio;
- Le presenze di partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- Ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata.

ART. 10: DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Il Comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, della L.R. n°6/2010;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (16 presenze nell'interno anno solare), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

- c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. n°6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della L.R. n°6/2010;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 21, comma 11 quater, della L.R. n°6/2010, l'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

ART. 11: SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune e comunque nel rispetto del settore merceologico previsto per i posteggi interessati.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 12: SUBINGRESSO NELLA TITOLARIETA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo dell'autorizzazione in corso.

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n°114/98 ed art. 20 della L.R. n°6/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n°114/98 ed art. 20 della L.R. n°6/2010 e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio commercio.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n°114/98, ed art. 20 della L.R. n°6/2010, alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, con richiesta scritta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data di morte, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza

opera di diritto ed è comunicata entro 15 giorni dal termine prima citato all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio commercio.

La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.

Il subingresso nella titolarità del posteggio è comunque consentito solamente nell'ambito dello stesso settore merceologico, alimentare o non alimentare.

Considerando l'esiguità dei posteggi del settore merceologico alimentare attrezzati tecnologicamente con allaccio elettrico, è fatto obbligo al subentrante che necessiti di tali allacci, di procedere nella nuova titolarità solo da posteggi all'uopo attrezzati.

ART. 13: REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CESSIONE DELL'AREA

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione dell'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione del titolo è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade il diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

ART. 14: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Attualmente nell'area mercatale non sono presenti posteggi riservati ai produttori agricoli. A seguito di ristrutturazione o ampliamento del mercato sarà riservato un posteggio destinato ai produttori agricoli.

I produttori agricoli devono essere muniti di muniti di regolare autorizzazione o denuncia di inizio attività di cui al Decreto Legislativo n°228/01 ed art. 19 della Legge n°241/90.

Sono considerati imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n°228/2001 chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Il posteggio è dato in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

Un posteggio non utilizzato verrà assegnato in via provvisoria ai produttori agricoli che ne fanno richiesta concorrendo alle operazioni di spunta secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

ART. 15: POSTEGGI RISERVATI AI BATTITORI

Attualmente nell'area mercatale non sono presenti posteggi riservati ai battitori, per mancanza di spazio disponibile. A seguito di ristrutturazione o ampliamento del mercato sarà valutata la possibilità di riservare un posteggio destinato ai battitori.

Nel caso in cui venga destinato tale posteggio, sarà applicato quanto previsto dall'art. 26 della L.R. n°6/2010.

ART. 16: COSAP

Il Comune, tramite il proprio ufficio tributi e sulla base delle tariffe C.O.S.A.P. determinate con deliberazione di Giunta Comunale, applica la tassa di occupazione del suolo e delle aree pubbliche commisurandola alla metratura assegnata.

La riscossione avverrà secondo le modalità stabilite dal "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

TITOLO II ***COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE***

ART. 17: DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 – lett. b) del D.Lgs n°114/98 ed art. 24 della L.R. n°6/2010 che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 18: LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. E' fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Durante lo svolgimento di un mercato, il commercio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o della fiera.

TITOLO III ***DISPOSIZIONI GENERALI***

ART. 19: NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002 "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART. 20: PUBBLICITÀ DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente. Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 21: ESPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

Gli operatori sono obbligati a tenere esposto durante l'orario di vendita, in modo ben visibile appositi cartello da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e concessione del posteggio.

L'autorizzazione amministrativa deve essere esibita, a richiesta, a Funzionari ed Agenti di P.S., della Polizia Locale o altre persone appositamente autorizzate.

ART. 22: SANZIONI

Per le violazioni del presente regolamento che non siano già sanzionate dal D.Lgs n°114/98 o dalla L.R. n°6/2010, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 250,00

I procedimenti sanzionatori seguiranno la disciplina prevista dalla Legge n°689/81.

ART. 23: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 24: ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.